



18127/16

27

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Antonio Prestipino

- Presidente -

Sent. n. 6⁰³ sez. 2

Piercamillo Davigo

- Relatore -

CC - 13/04/2016

Geppino Rago

R.G.N. 49630/2015

Giovanna Verga

Luigi Agostinacchio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone;

Parte civile **CA**, nato ad Amaseno il **X** '1965;

Parte civile **DA**, nata a Frosinone il **X** '1980;

nei confronti di:

BG, nato a Melissano il **X** 1965;

CF, nato a Velletri il **X** 1977;

CA, nato a Ferentino il **X** '1959;

MS, nato a Frosinone il **X** 1985;

PM, nato a Torrice il **X** '1971;

PT, nato a Balsorano il **X** 1969;

SL, nato a Frosinone il **X** 1948;

SA, nato a Frosinone il **X** 1962;

SV, nato a Sant'Agata de' Goti il **X** 1947;

avverso la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Frosinone in data 29/06/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;

udito per la parte civile **C** Antonio l'Avv. Calogero Nobile che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;

uditi:

per l'imputato SA l'Avv. Titta Madia,
per gli imputati SA , CF , MS l'Avv.
Vincenzo Galassi, nonché, per i predetti e per l'imputato BG , l'Avv.
Tiziana Sodari;
per gli imputati PT , SV , PM , SL
e CA l'Avv. Sandro Salera;
che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29.6.2015 il G.U.P. del Tribunale di Frosinone dichiarò non luogo a procedere nei confronti di **OMISSIS**

in ordine ai reati di cui agli artt.: A) 81, 393 cod. pen.; B) 81, 629, 56 – 629 cod. pen. (consistiti per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. nel far rimuovere i veicoli in osta all'interno dell'Ospedale X di Frosinone e nel chiedere la corresponsione delle spese di rimozione e custodia, pur in assenza della contestazione di una violazione amministrativa da parte di un agente di polizia; quanto al reato di estorsione consumata o tentata nell'apposizione delle ganasce e nel pretendere il pagamento di identica somma per la liberazione dei veicoli) perché il fatto non sussiste.

2. Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone e le parti civili CA e DI .

2.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen.

Quanto alla rimozione dei veicoli ben possono ritenersi sussistere ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 2044 cod. civ., che giustificavano la rimozione dei veicoli, mentre integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia di non restituire il veicolo in mancanza del pagamento delle spese, pur essendo assente un diritto di ritenzione. In ordine a tale aspetto la motivazione è carente. L'elemento soggettivo è il dolo generico.

Quanto ai reati di estorsione consumata e tentata non vi è motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in relazione all'apposizione delle ganasce senza rimozione, nonostante la pronunzia della Corte di cassazione su ricorso di SA

contro l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo in questo stesso procedimento. La non

debenza della somma integra l'ingiustizia del profitto ai fini dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. La parte civile **CA** , tramite il difensore e procuratore speciale ha proposto ricorso anche agli effetti penali deducendo:

1. vizio di motivazione, desumibile anche dagli atti specificamente indicati, in quanto il G.U.P. ha erroneamente ritenuto che l'area di parcheggio fosse una proprietà privata dell'ASL di Frosinone rispetto alla quale vigeva una sorta di autodisciplina interna, richiamando il regolamento ASL e trascurando che tale regolamento a sua volta richiama il codice della strada; nell'art. 215 CDS si rinvia per la rimozione dei veicoli, alle norme regolamentari e l'art. 354 regolamento esecuzione stabilisce che la rimozione ed il blocco dei veicoli devono essere comminati nel rispetto degli artt. 159 e 215 CDS; tale ultima prerogativa appartiene solo agli organi di polizia; lo stesso Comandante della polizia locale **D** ha riferito di aver informato **D** della ASL, che sarebbe stato possibile elevare verbali di violazioni solo dopo l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; le successive affermazioni del Comandante circa il non intervento sono smentite dalla stessa giurisprudenza da lui prodotta; in ogni caso è illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata laddove assume che i vigili non entravano trattandosi di area privata; peraltro sul provvedimento cautelare reale era intervenuta decisione di conferma del Tribunale di riasse e della Corte di cassazione;
2. violazione di legge in quanto la sentenza di cui all'art. 425 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo quando non può essere sostenuta l'accusa in giudizio, mentre nel caso in esame era intervenuta pronuncia da parte della Corte di legittimità.

2.3. La parte civile **DI** , tramite il difensore e procuratore speciale, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il G.U.P. ha ritenuto applicabile una disciplina interna, mentre si tratta di area assoggettata ad uso pubblico ed aperta al pubblico e per la viabilità interna devono essere applicati gli artt. 159 e 215 CDS e l'art. 395 regolamento di esecuzione. Le violazioni devono essere accertate da organi di polizia, come ritenuto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5555/2014. La motivazione della sentenza impugnata non tiene conto della situazione di fatto risultante dagli atti, comprese le dichiarazioni di **DI**

3. Il difensore di **SV** , con memoria depositata il 25.3.2016, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, segnalando in particolare da un lato l'estraneità di **SV** ai fatti contestati, dal momento che il predetto assunse l'incarico di direttore generale dell'ASL di Frosinone commissariata il 28.1.2013, mentre l'affidamento del servizio di rimozione era avvenuto ad opera del suo predecessore il 18.1.2013.

Inoltre la precedente concessionaria era stata coinvolta in un procedimento di concussione e l'autorità giudiziaria di Frosinone nulla aveva osservato sulla legittimità delle procedure di rimozione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

Questa Corte, con sentenza n. 5555 del 9.1.2014 dep. il 4.2.2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da **SA** contro l'ordinanza di riesame pronunciata in procedimento incidentale cautelare reale in questa vicenda, affermando:

*<<1. Con ordinanza del 30/05/2013, il Tribunale del Riesame di Frosinone, confermava l'ordinanza con la quale, in data 15/05/2013, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal Pubblico Ministero in data 13/05/2013, di due autocarri e di alcune ganasce di proprietà della s.r.l. **ST** nel procedimento penale a carico di **SA** indagato per il reato di estorsione perché, nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, affidataria del servizio rimozione veicoli nell'area di pertinenza dell'Ospedale **X** di Frosinone, mediante violenza o minaccia aveva preteso la consegna della somma di Euro 94,38 da persone proprietarie di veicoli colti in sosta irregolare nella predetta area, pur in assenza di un verbale di contravvenzione regolarmente elevato da agenti di polizia amministrativa, così procurandosi un ingiusto profitto.*

2. Avverso la suddetta ordinanza, il **S** , a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 629 c.p..

*Il ricorrente, ha premesso, in punto di fatto, che la società da lui amministrata si era resa aggiudicataria in regime di appalto del "servizio di rimozione degli autoveicoli in sosta non regolamentare" nel Centro **X** della USL di Frosinone, Via **X** con relativo plesso ospedaliero (contratto stipulato il 18.02.2013 sulla scorta di Delib. n. 75 di aggiudicazione di gara in data 18.01.2013), ed aveva iniziato il servizio in data 1.04.2013.*

Nell'ambito di tale servizio, egli si era limitato, quindi, ad adempiere al suddetto contratto facendo affidamento sulla presunzione di legittimità degli atti

amministrativi presupposti. Infatti, i dipendenti della società avevano sempre rimosso i veicoli su esplicita indicazione del funzionario ASL delegato all'individuazione (giusta art. 7 regolamento di viabilità interna del Centro), effettuando previamente fotografie per documentare la posizione delle auto rimosse e/o bloccate con ganasce rilasciando sempre ricevute o fatture delle somme incassate.

Osservava che il menzionato regolamento non prevedeva il previo intervento di agenti di polizia della strada per accertare e contestare le violazioni consumate, compito che era stato affidato al personale delegato dalla ASL; che le volte che il blocco delle vetture era stato eseguito in loco previo pagamento del compenso di rimozione, ciò era avvenuto su richiesta dell'interessato e per evitare all'utente di andare a ritirare l'auto nel deposito della concessionaria, ed analogamente si provvedeva alla liberazione dei veicoli anche in caso di omesso immediato pagamento, emettendo comunque fattura senza attestazione di pagamento; che detta prassi è utilizzata in moltissime altre aziende sanitarie del paese all'interno delle aree nelle quali gli organi di polizia erano legittimati a non intervenire, mentre il richiamo alla vigenza del C.d.S., in presenza di un motivato rifiuto della Polizia Municipale, dovrebbe intendersi come limitato alla disciplina della viabilità interna e di servizio; infine che l'applicazione delle ganasce veniva effettuata direttamente dai dipendenti della ST s.r.l. soltanto per evitare che l'operazione dovesse essere compiuta dal dipendente ASL, vestito in modo non adeguato a quelle operazioni manuali.

Alla stregua dei suddetti fatti, il ricorrente sostiene l'insussistenza del reato di estorsione sia perché la sua condotta non aveva alcun connotato estorsivo sia perché, in ogni caso, doveva ritenersi carente l'elemento psicologico.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I fatti sono pacifici e sono quelli indicati nel precedente paragrafo, come risulta peraltro dalla stessa ordinanza impugnata. Sotto il profilo oggettivo, non vi è alcun dubbio che, come ha ineccepibilmente stabilito il Tribunale l'applicazione delle "sanzioni accessorie presuppone un accertamento amministrativo dell'infrazione che non può essere eseguita da organi non dotati di poteri di polizia, il cui intervento avrebbe dovuto essere previamente richiesto dall'Ente proprietario e che, nei limiti delle disponibilità del servizio, non può comunque essere rifiutato ne' dalla Polizia Municipale, trattandosi di interesse locale, ne' da alcuna altra forza di Polizia dotata di analoghi poteri: la suddetta conclusione è stata ampiamente argomentata in punto di fatto (all'area in questione di applicano le norme sul CDS in quanto area privata assoggettata ad uso pubblico) e di diritto (combinato disposto degli artt. 159 e 215 C.d.S. e art. 395 reg. esec.) dal tribunale, sicché, anche in assenza di una qualsivoglia contestazione da parte dello stesso ricorrente, ad essa è sufficiente rinviare.

A ben vedere, quindi, il ricorso del ricorrente ruota sostanzialmente in ordine alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo. Sul punto, va, però, dato atto che il tribunale, a fronte delle numerose denunce presentate, ha motivato correttamente sulle ragioni per le quali, allo stato, in fatto ed in diritto, deve ritenersi sussistente il fumus delicti sia in ordine all'elemento oggettivo che soggettivo.

Va, a questo punto, rammentato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari reali emesse ex art. 322 bis e 324 c.p.p., può essere proposto, a norma dell'art. 325 c.p.p., bis 1, solo per violazioni di legge: di conseguenza, poiché, da una parte, la censura verte sostanzialmente su un preteso vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato, e, dall'altro, non sono ravvisabili violazioni di legge in ordine alla configurabilità del contestato reato, il ricorso va dichiarato inammissibile>>.

2. Il Collegio condivide tali argomentazioni che richiama ed alle quali aggiunge quanto segue.

La valutazione operata da questa Corte in sede cautelare non è inficiata dalla pronuncia resa dalla Sezione 2 civile di questa Corte secondo la quale i proprietari od i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17178 del 24/06/2008 Rv. 604083. Conforme Sez. 2, Sentenza n. 12529 del 08/06/2011 Rv. 617527).

La sentenza aveva così argomentato:

<<7. - È opportuno esaminare congiuntamente tutti i motivi del ricorso principale, citato che essi pongono, in definitiva, un'unica questione: se, cioè, i costi di rimozione, custodia, cancellazione dal pubblico registro automobilistico e demolizione dei veicoli rinvenuti dagli organi di polizia su strade pubbliche gravino o meno sull'ente concessionario della strada su cui i veicoli sono stati rinvenuti.

7.1. - La tesi della ricorrente principale è, in sostanza, che tali costi non gravino sul concessionario della strada, ma esclusivamente e necessariamente sul proprietario del veicolo o autore dell'illecito abbandono. Si tratta, però, di tesi priva di fondamento. Ai sensi dell'art. 14 C.d.S.(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - giustamente invocato dalla controricorrente - gli enti proprietari delle strade provvedono alla "manutenzione, gestione e pulizia" delle stesse e delle loro pertinenze (comma 1, lett. a) "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità

della circolazione" (comma 1, primo periodo). Lo stesso articolo prevede, inoltre, al comma 3, che "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito" (e, sul punto che qui interessa, la legge nulla stabilisce di diverso).

Nella predetta, ampia previsione di compiti rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che le ingombrano, e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi. Ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualificati come "rifiuti" ("qualsiasi sostanza od oggetto ... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", secondo la definizione datane - all'art. 1, lett. a) - dal D.Lgs. n. 22 del 1997, che non a caso contiene anche - all'art. 46 - la norma primaria che prevede il regolamento più volte sopra richiamato), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporre la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 cit. (se, invece, il veicolo o rimorchio viene reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. cit.). Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in difetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo, ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli).

Non è, dunque, il regolamento ad attribuire all'ente concessionario della strada l'onere delle spese in questione: il regolamento non fa che esplicitare quanto già ricavabile dalla norma primaria. 7.2. - È allora evidente l'infondatezza del primo motivo del ricorso principale, per l'assorbente ragione che il regolamento è conforme alla legge (nè trova qui applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, pure richiamato nel motivo); del secondo motivo, perché è la legge, non la concessione, a fondamento degli indicati doveri del concessionario (sul punto, piuttosto, va rettificata la motivazione in diritto della sentenza impugnata, che fa riferimento a un generico dovere di vigilanza, invece di applicare l'art. 14 C.d.S.); del terzo, perché viene qui in considerazione un compito attribuito dalla legge, e non una fattispecie di responsabilità oggettiva o per culpa in vigilando; nonché del quarto, perché è la predetta competenza, e non l'acquisizione della proprietà del veicolo, la ragione dell'attribuzione dell'onere in questione all'ente (proprietario o) concessionario della strada; ne', del resto, la disposizione secondo cui il veicolo "si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c." se non viene reclamato dagli aventi diritto entro sessanta giorni dal rinvenimento o dalla sua notificazione (art. 1, comma 2, del regolamento), viola la predetta disposizione codicistica (come invece ritiene la



ricorrente), dato che la presunzione di abbandono è giustificata non solo dal mancato reclamo del veicolo nel termine predetto, ma, prima ancora, dalle significative circostanze menzionate al comma 1 della disposizione regolamentare, e cioè l'essere il veicolo o rimorchio rinvenuto "privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione">>.

Infatti tale obbligo è stato ritenuto sussistente a seguito dell'intervento degli organi di polizia e non vale a conferire attribuzioni di polizia al proprietario della strada.

L'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), sotto la rubrica "Espletamento dei servizi di polizia stradale", elenca i soggetti che svolgono tali funzioni, fra i quali non rientrano gli organi delle ASL.

D'altro canto, l'A.S.L. non ha competenza a disciplinare la circolazione stradale.

3. Quanto alla effettiva rimozione dei veicoli nella imputazione il P.M. ha contestato il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sull'assunto che la rimozione a cura dell'ente proprietario poteva essere giustificata ai sensi dell'art. 2044 cod. civ. per legittima difesa della proprietà, attesa la proporzionalità fra la violazione della proprietà stessa e la rimozione del veicolo.

Tuttavia la facoltà di rimuovere o far rimuovere i veicoli non implica anche il diritto di ritenzione fino al pagamento delle relative spese.

Correttamente quindi il P.M. ricorrente ha contestato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella pretesa di pagamento per restituire il veicolo rimosso.

4. Diversa è invece la situazione relativa all'apposizione della ganasce per bloccare i veicoli.

Da un lato infatti in tale condotta difetta l'ipotesi di legittima difesa di cui all'art. 2044 cod. civ. e dall'altro è ingiustificata la pretesa del pagamento di una somma per la liberazione del veicolo dalle ganasce che può risolversi in un profitto ingiusto.

5. La sentenza impugnata non ha applicato i principi di diritto sopra indicati e non ha motivato su situazioni di fatto che rendessero gli stessi non applicabili al caso concreto, sicché deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone.

6. Rimane salva ogni valutazione del giudice di merito sulla sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo dei reati, anche in relazione all'eventuale

errore su norme extrapenali poste a base della valutazione di questa Corte, nonché sugli atti amministrativi (ed alla presunzione di legittimità degli stessi), nonché all'attribuzione delle condotte rilevanti ai fini della perpetrazione dei reati ai singoli imputati, anche in riferimento alla memoria presentata dal difensore di SV ed alle note di udienza presentate dal difensore di SA


Infatti l'enunciazione dei principi di diritto da parte di questa Corte circa la necessità dell'accertamento di violazioni amministrative da parte di organi di polizia non implica affatto un giudizio su tali diversi elementi che dovranno essere valutati dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone per l'ulteriore corso.

Così deciso il 13/04/2016.

Il Consigliere estensore
Piercamillo Davigo



Il Presidente
Antonio Prestipino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
- 2 MAG. 2016

IL _____



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

